

OGGETTO: Manovra Fiscale Correttiva – D.L. 50/2017

Gentile Cliente,

*la presente circolare per informarLa che la **manovra correttiva** dei conti pubblici per il 2017 è stata resa nota nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il D.L. n. 50/2017.*

Diventano, così, effettive le tante novità già annunciate: dall'allargamento dello split payment ad altri soggetti della P.A. oltre che ai professionisti, alla stretta sulle compensazioni, dalla nuova rottamazione delle liti con il Fisco alle ulteriori disposizioni (ACE, Cedolare Secca Immobiliare, Giochi imposta Erariale, ecc...).

Le novità in sintesi

Split payment – art.1

Si estende l'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment). In relazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e sino a quando sarà in vigore la deroga concessa dalla UE:

- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;

- lo split payment è esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della P.A. già interessati dallo split payment;

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;

- anche i compensi dei liberi professionisti soggetti Iva vengono inclusi nello split payment per le prestazioni effettuate verso la P.A. ed enti da questa controllati e verso le società quotate.

- viene eliminata l'attuale disposizione secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (art. 17-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).

Detrazione IVA - art. 2

Cambiano le modalità per detrarre l'IVA. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al

momento della nascita del diritto medesimo. (Prima delle modifiche, il diritto alla detrazione andava esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto).

Inoltre, modificando l'art. 25 del decreto IVA, si prevede che le fatture IVA di acquisto devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. (Prima delle modifiche, la registrazione poteva avvenire anche anteriormente alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta).

Compensazioni - art. 3

Si alza l'asticella delle compensazioni che necessitano del visto di conformità. **Passa da 15.000 a 5.000 euro** il limite oltre il quale - per poter compensare i crediti (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute) - è **obbligatoria l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità** (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale).

Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, si procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle suddette norme e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

Inoltre, **l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione viene previsto per:

- il credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui);
- i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine, non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo di importi a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio.

Cedolare per le locazioni brevi - art. 4

Vengono introdotti nuovi adempimenti per le locazioni brevi, più precisamente per i contratti di **locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

In particolare:

- a decorrere **dal 1° maggio 2017**, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione;
- tali norme si applicano **anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, se rientrano nelle "locazioni brevi";
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità

immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di cui ai punti precedenti conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

- per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito, e devono rilasciare il modello CU. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Giochi - art. 5

Cambia l'aliquota del prelievo erariale unico (PREU), fissata al 19% (ora al 17,5%) per le new slot e al 6% (ora al 5,5%) per le video lottery - VTL.

Inoltre, **dal 1° ottobre 2017:**

- la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata all'8%;
- il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro (tassa sulla fortuna) è fissato al 12%.

ACE - art. 7

Ai fini dell'Aiuto alla Crescita Economica si **eliminano dal calcolo gli incrementi patrimoniali che si sono formati in anni più remoti**. Infatti:

- il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'apposita aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura non più dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ma del quinto esercizio precedente;
- il capitale proprio esistente alla chiusura non più dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 ma del quinto esercizio precedente è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e impattano sulla determinazione degli acconti.

Inoltre, **per le imprese individuali e le società di persone**, si ritocca la modifica fatta con la legge di Bilancio. In particolare, per questi contribuenti:

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
- a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'ACE.

Sterilizzazione clausole IVA - art. 9

Si rivede la clausola di salvaguardia IVA (art. 1, comma 718, legge n. 190/2014).

In particolare:

a) **l'incremento dell'aliquota IVA del 10% è dell'1,5% dal 1° gennaio 2018** (in precedenza era del 3%), di un ulteriore 0,5% dal 1° gennaio 2019, e di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2020;

b) **l'incremento dell'aliquota IVA del 22%, dal 1° gennaio 2018 resta confermato in misura pari al 3%** mentre per il futuro ci sarà: un ulteriore aumento dello 0,4% dal 1° gennaio 2019, una riduzione dello 0,5% dal 1° gennaio 2020 per poi essere definitivamente fissata al 25% dal 1° gennaio 2021;

Reclamo e mediazione - Chiusura delle liti fiscali – artt. 10 e 11

Passa **da 20.000 a 50.000 euro il limite** al di sotto del quale non è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Viene introdotta una nuova **definizione agevolata delle liti pendenti**. Previa domanda dell'interessato (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

In caso di controversia relativa esclusivamente a:

- interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
- sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Per quanto riguarda le modalità operative:

- entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo;
- il versamento degli importi dovuti avviene in un massimo di tre rate;
- non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro;
- entro il 30 settembre 2017 va pagato l'intero importo o una prima rata pari al 40% del totale delle somme dovute;
- entro il 30 novembre 2017 va versata la seconda rata, pari all'ulteriore 40%;
- entro il 30 giugno 2018, va versata la terza e ultima rata pari al residuo 20%.
- per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Il contribuente che si sia avvalso della rottamazione dei ruoli (art. 6 D.L. n. 193/2016) aderendo entro il 21 aprile 2017, può fruire alla definizione agevolata delle liti solo unitamente a quella sulla definizione agevolata delle cartelle di cui al predetto art. 6 D.L. n. 193.